

spetto di un criterio di valutazione che contempli la loro fissazione in funzione sia dell'evoluzione dei costi che dell'andamento della produttività del lavoro e del capitale. In quest'ottica è auspicabile che il disegno di legge in corso di approvazione in Parlamento, relativo alla regolazione dei servizi di pubblica utilità, tenga conto della distinzione di ruoli tra il regolatore ed il soggetto che tutela la concorrenza.

D'altronde, la necessità di istituire organi il cui compito istituzionale è quello di regolare i servizi pubblici è sempre più avvertita, specie laddove si evidenzia l'opportunità che le imprese pubbliche che gestiscono tali servizi siano privatizzate. In mancanza di un quadro di regolazione certo e di soggetti interlocutori non ancora noti, ben difficilmente, infatti, potrà procedersi ad un processo di privatizzazione soddisfacente, che non miri soltanto a "far cassa", ma che tenda a riproporre la scelta dell'economia di mercato anche laddove essa è stata fino ad adesso negletta.

Come è avvertito dai commentatori, e come d'altronde emerge anche dal dibattito politico-istituzionale in atto nel Paese, risulta essenziale che parallelamente alla istituzione dei nuovi organismi indipendenti di regolazione siano previste norme dirette ad evitare che ai nuovi enti da una parte e ai Ministeri e all'Autorità Garante dall'altra siano attribuiti poteri tra loro non interferenti. In particolare, per quanto riguarda quest'ultima, è necessario che le venga attribuito, con sempre maggiore incisività, quel ruolo di organismo preposto all'applicazione delle norme poste a tutela della concorrenza anche nel settore dei pubblici servizi, al fine di scoraggiare possibili fenomeni di cattura del regolatore, più difficili da realizzarsi dove ci sono competenze generali e soprattutto dove non ci sono competenze gestorie.

L'intento di procedere, attraverso l'applicazione delle disposizioni poste a tutela della concorrenza, a un'affermazione dei principi del liberismo economico è contenuto chiaramente nella Relazione dell'Autorità al Presidente del Consiglio dei Ministri per il 1994, nella quale si afferma che «l'efficace perseguimento degli obiettivi di tutela e di pro-

mozione della concorrenza nella fornitura dei servizi di pubblica utilità risulta ancora più importante in un quadro di progressiva liberalizzazione dei mercati. La semplice rimozione dei diritti speciali ed esclusivi esistenti potrebbe, infatti, risultare del tutto insufficiente a garantire un'effettiva disciplina in mercati nei quali la permanenza di imprese in posizione fortemente dominante potrebbe, in realtà, seriamente pregiudicare le possibilità di accesso di nuovi operatori e lo sviluppo di condizioni efficaci e non distorte di concorrenza».

«L'Autorità ritiene fondamentale l'esigenza di definire un quadro istituzionale atto a promuovere un migliore funzionamento del mercato, individuando le forme e i metodi di regolamentazione più appropriati e più idonei a soddisfare i bisogni e le necessità degli utenti. In particolare è indispensabile che le modalità tecniche e qualitative di prestazione dei servizi di pubblica utilità siano stabilite in modo da ridurre l'eccessiva discrezionalità attualmente goduta dalle imprese concessionarie. Inoltre, per quanto riguarda gli aspetti più strettamente economici, è opportuno che tra gli obiettivi perseguiti, oltre naturalmente quello di intervenire sul processo di fissazione delle tariffe all'utenza, venga considerato prioritario quello della promozione della concorrenza».

## NOTE

\* Le opinioni dell'Autore non rispecchiano necessariamente le posizioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Si ringrazia Luciano Di Via per la collaborazione prestata.

<sup>1</sup> D.C. NORTH, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge U.P., Cambridge, 1990.

<sup>2</sup> G. AMATO, *Il mercato nella costituzione*, in «Quaderni Costituzionali», vol. 17, n. 1, 1992.

<sup>3</sup> Per un'indagine comparata si veda V. DONATIVI, *Introduzione alla disciplina antitrust nel sistema legislativo italiano. Le premesse*, Milano, 1990, pp. 279 e ss.

<sup>4</sup> Tale posizione appare, peraltro, perfettamente coerente coll'impostazione generale del diritto comunitario che risulta teso esclusivamente al perseguimento di alcuni e prefissati obiettivi.

<sup>5</sup> Si tratta del *Libro verde sullo sviluppo di un mercato comune dei servizi ed apparati di telecomunicazione* del 18 novembre 1987 COM (87) 290 del.

Le modalità tecniche e qualitative di prestazione di servizi devono essere stabilite in modo da contenere discrezionalità e inefficienze.